

DISCRIMINAZIONE: I CONCETTI CHIAVE

PROF. MARZIA BARBERA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DI BRESCIA

PARTE I

I concetti chiave





LE DEFINIZIONI SONO LE STESSE, LE TUTELE SONO DIFFERENZIATE

Le nozioni di discriminazione diretta e indiretta, molestia, ritorsione, ordine di discriminare sono uguali per tutte le direttive

Le tutele sono parzialmente differenziate (es. diversi ambiti di applicazione, diverse eccezioni e giustificazioni)

Una gerarchia fra i fattori?

Così l'AG Mazák che, nell'opinioni rese nel caso Palacios de la Villa (causa C-411/05) e nel caso Age Concern (causa C-388/07), ha sostenuto che l'età non è una classificazione sospetta, quanto meno se comparata alla razza o al sesso. Ma si tratta di un giudizio mai avallato dalla Corte di Giustizia.



LE FORME DI DISCRIMINAZIONI VIETATE

Le Direttive proibiscono

la discriminazione diretta

la discriminazione indiretta

la molestia

la discriminazione multipla e intersezionale



LE DISCRIMINAZIONI VIETATE

Le Direttive proibiscono anche:

la discriminazione derivante dal *cambiamento di* sesso (considerando 3 Direttiva 54/06/CE)

la discriminazione per associazione (Coleman, causa C-303/06; Chez, causa 83/14 "persone che hanno una determinata caratteristica o quelle che, senza possedere detta caratteristica, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio")

LE ALTRE FORME DI CONDOTTA VIETATE

L'ordine di discriminare è considerato come una forma di discriminazione ed è vietato

La ritorsione: trattamento ostile (es. licenziamento) come reazione a un'azione diretta ad ottenere l'applicazione del principio di parità.

La protezione dalle ritorsioni è garantita non solo al soggetto discriminato ma anche a coloro che testimoniano o sono coinvolti in altro modo nel procedimento volto ad accertare la discriminazione



DISCRIMINAZIONE DIRETTA

Sussiste discriminazione diretta quando, a causa di un fattore vietato, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga





DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA GRAVIDANZA E MATERNITÀ

La discriminazione diretta comprende qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità *Dekker,* causa *177/88*; *Otero Ramos*, causa 531/15

La comparazione non è richiesta (v. oltre)

Le discriminazioni basate sul ricorso alla fecondazione assistita non sono considerate discriminazioni basate sulla maternità ma sono ritenute discriminazioni di genere (*Mayr*, causa 506/06)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Trattamento diverso (meno favorevole) basato su uno dei fattori vietati

Comparazione

Nesso causale

Nessuna giustificazione ammessa in via di principio, eccezioni espresse

Irrilevanza del movente soggettivo

(Tribunale di Genova, ord. 24 settembre 2012: «può ormai dirsi acquisita nel nostro ordinamento una nozione oggettiva di discriminazione (sia diretta che indiretta) che ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni»).

ECCEZIONI

In linea di principio tutte le Direttive prevedono limitate e circoscritte eccezioni (cioè deroghe alla parità di trattamento – anche di carattere generale - stabilite ex ante dal legislatore), ma non prevedono giustificazioni (cioè ragioni di opportunità o di necessità della differenza di trattamento, addotte ex post dall'autore della condotta)



SEGUE ECCEZIONI

Giustificazioni sono ammesse in relazione all'**età** dalla Direttiva 78/00/CE e in riferimento al **sesso** dalla Direttiva 113/04/CE sull'accesso a beni e servizi

Vi è poi l'ambigua clausola dell'art. 2, c. 5 dir. 78/2000 ripresa dalla CEFU e dalla CEDU,

«La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui»

che però secondo la CGUE va interpretata in senso restrittivo (v. *Hay*, causa C-267/12, e *Prigge*, C-447/09,).



ECCEZIONI GENERALI E ECCEZIONI SPECIFICHE

I. Eccezioni generali

Requisito occupazionale essenziale

Azioni positive

2. Eccezioni specifiche per fattori vietati

Età

Religione (chiese ed organizzazioni di tendenza)

Genere

Non sono ammesse le cosiddette *difese di mercato* (v. Corte cost. n. 17/87; caso *Feryn* causa C-54/07 e caso *Bougnaoui*, causa C-188/15 a proposito di gusti discriminatori della clientela)

DISCRIMINAZIONE INDIRETTA

Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone appartenenti a uno dei gruppi protetti in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.





UNA DISTINZIONE DIFFICILE...

Una misura apparentemente neutra costituisce comunque discriminazione diretta se è "inestricabilmente connessa" a un fattore vietato (es. gravidanza e sesso, *Webb*, causa 32/93; matrimonio e orientamento sessuale: *Hay*, causa 267/12

Nel caso Chez, causa 83/14, la Corte non decide: la discriminazione è **diretta** se si prova che "detta misura è stata posta in essere e/o mantenuta per ragioni connesse all'origine etnica comune alla maggior parte dei residenti del quartiere di cui trattasi"; è **indiretta** se il criterio delle manomissioni dei contatori risulta si è sviluppato in quartieri abitato prevalentemente da rom e lascia al giudice nazionale decidere



...MA FONDAMENTALE

Solo nel caso delle discriminazioni indirette è possibile addurre una giustificazione

Questa possibilità ha a che fare con la catena causale più lunga presa in considerazione dalla nozione di discriminazione indiretta, che include anche fatti, circostanze, contesti estranei alla sfera diretta di controllo o alla possibilità di scelta del datore di lavoro



ELEMENTI COSTITUTIVI

Disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri

Particolare svantaggio (impatto differenziato) basato su uno dei fattori vietati

Comparazione

Nesso di causalità

Giustificazioni (assenza)



GIUSTIFICAZIONI

Non sussiste discriminazione indiretta se la disposizione, criterio o prassi sono oggettivamente giustificati da una **finalità legittima**, estranea, a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità **siano appropriati e necessari**

Esempi: la flessibilità o l'adattabilità ad orari e luoghi di lavoro variabili, la formazione professionale o l'anzianità del lavoratore (*Danfoss, causa* 109/88)

La misura non dovrebbe andare oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo (*Kalliri*, causa 409/16).

La giustificazione deve essere supportata da prove specifiche, le semplici generalizzazioni non sono sufficienti (*Seymour Smith, causa, 167/97*)



segue GIUSTIFICAZIONI

Le difese di mercato sono possibili (*Enderby,* causa C-127/92)

Considerazioni di bilancio non possono giustificare di per sé differenze di trattamento fra i dei sessi (*Kutz-Bauer*, causa C 187/00)

Un mezzo è appropriato e necessario a raggiungere un obiettivo legittimo di politica sociale se esso soddisfa realmente l'intento perseguito e se è attuato in maniera coerente e sistematica in tale prospettiva (*Leone*, causa C-173/13)



MOLESTIA

Comportamento **indesiderato**, avente lo **scopo** o l'**effetto** di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo basato su uno dei fattori vietati.





MOLESTIA SESSUALE

A differenza della molestia correlata al sesso, che si riferisce a comportamenti in cui si è genericamente molestati in quanto donna o in quanto uomo, nella molestia sessuale il comportamento è, specificatamente di natura sessuale

Può essere di natura verbale, non verbale o fisica (es. insinuazioni e commenti equivoci sull'aspetto esteriore, *avances* sessuali o ricatti sessuali)





ELEMENTI COSTITUTIVI

Comportamento indesiderato (la prospettiva è quella del soggetto molestato, non quella dell'autore del comportamento)

Creazione un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (molestia ambientale)

Scopo o effetto (può essere intenzionale o meno)

Nessuna comparazione: il comportamento deve essere idoneo a ledere la dignità umana, senza bisogno di instaurare un confronto con la situazione di altre persone

Nesso di causalità: è sufficiente mostrare che è correlata a uno dei fattori vietati.


Nessuna giustificazione



LE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE E INTERSEZIONALI

Una persona subisce una discriminazione multipla quando più di un fattore di discriminazione è coinvolto.

Colpisce soprattutto le donne: Direttiva 2000/43/CE considerando 14, e Direttiva 2000/78/CE, considerando 3





LE DISCRIMINAZIONI MULTIPLE E INTERSEZIONALI

Nelle discriminazioni intersezionali il trattamento sfavorevole o il particolare svantaggio sono basati su più fattori che interagiscono fra di loro in modo da non poter essere più distinti e separati

Alcuni esempi: *Coleman, causa C-303/06* (disabilità e sesso); *Meister*, causa C-415/10 (età, sesso, origine etnica); *Achibita,* causa 157/15 (sesso e religione)



DISCRIMINAZIONE PER ASSOCIAZIONE

E' una discriminazione "trasferita": "persone che hanno una determinata caratteristica o quelle che, senza possedere detta caratteristica, subiscono, insieme alle prime, il trattamento sfavorevole o il particolare svantaggio" (Chez, causa 83/14) Esempi:

Coleman, causa 303/06: una persona subisce una discriminazione e una molestia a causa della disabilità del figlio;

Chez, causa C-83-/14: una che non ha un'origine rom e che risiede nei quartieri abitati da rom è anch'essa colpita dalla prassi illegittima

